

Pubblicato il 28/11/2024

N. 00179/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale di Stato, domiciliataria *ex lege* in Trento, largo Porta Nuova, 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della determinazione -OMISSIS-, del -OMISSIS- per effetto della quale, a decorrere dalla data del suddetto provvedimento, il -OMISSIS- “...*perde il grado per rimozione e cessa dal rapporto di impiego per tale causa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 867 e 923 del decreto legislativo 15 marzo n. 2010, n. 66*”,

- di tutti gli atti presupposti, anteriori e posteriori allo stesso correlati, anche non noti, con l'obbligo per l'Amministrazione di ricostruzione dell'anzianità di servizio;

nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno pari all'importo corrispondente alle mancate retribuzioni ed emolumenti a vario titolo al medesimo spettanti nel periodo di tempo in cui il provvedimento ha prodotto i suoi effetti lesivi ai danni del ricorrente;

in via istruttoria per l'acquisizione dei:

- verbali di intercettazione e qualsiasi documentazione risultante rispetto all'“-OMISSIS-” svolta, all'insaputa dell'-OMISSIS-, nei confronti del -OMISSIS- nell'ambito del procedimento penale-OMISSIS- istruito dalla Procura della Repubblica presso il -OMISSIS- a carico del -OMISSIS- e del -OMISSIS-;
- di ogni informazione e/o documento utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità dell'Amministrazione resistente ed in particolare per richiedere una relazione in merito a tutti gli eventuali altri procedimenti penali, allo stato ignoti, avviati e/o ancora pendenti in relazione ai fatti qui in esame ed interessanti la gerarchia, con produzione dei relativi provvedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Consigliere Cecilia Ambrosi e udite le parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO

1. Il dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, ricorrente nel ricorso in esame, ha prestato servizio nella -OMISSIS-, da ultimo con il -OMISSIS--OMISSIS-. In costanza di tale rapporto ha subito un procedimento penale (-OMISSIS-) istruito dalla Procura -OMISSIS- per le ipotesi di reato di “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”, commesse in concorso con altro appartenente al -OMISSIS-(artt. -OMISSIS- c.p.).

2. In particolare, la notizia di reato, redatta in -OMISSIS-dal -OMISSIS- del -OMISSIS- e successivamente integrata il -OMISSIS-, ipotizzava in capo al

ricorrente (all'epoca dei fatti -OMISSIS-), unitamente ad altri di aver “-OMISSIS- [-OMISSIS-], -OMISSIS- [-OMISSIS-], -OMISSIS-” in favore di -OMISSIS-

3. Il procedimento penale veniva definito con il decreto di archiviazione recante data -OMISSIS- poiché “*gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa*”, emesso dal -OMISSIS-, su conforme proposta del -OMISSIS-. A seguito di richiesta del -OMISSIS- dell'Amministrazione, il decreto di archiviazione veniva notificato in copia conforme all'originale all'Amministrazione stessa in data -OMISSIS-.

4. All'esito della vicenda penale il -OMISSIS-, Autorità vertice del Corpo, sulla scorta dei concordi pareri della scala gerarchica (-OMISSIS-), ordinava con determinazione del -OMISSIS- l'autonomo vaglio dal punto di vista disciplinare dei fatti storici emersi in sede penale, disponendo all'uopo un'inchiesta formale disciplinare sulla scorta della puntuale disciplina del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare (d'ora in poi anche C.O.M.), in particolare sui seguenti addebiti:

“*Ufficiale all'epoca dei fatti in servizio presso il-OMISSIS-:*

- *richiedeva senza alcuna legittimazione giuridica alle autorità competenti italiane l-OMISSIS-;*

- *in particolare, utilizzava richieste:*

- a) *intestate al <-OMISSIS->, firmate dallo stesso e non protocollate;*

- b) *in cui richiama generiche indagini di polizia giudiziaria, che ordinariamente non competono al citato reparto;*

- *ometteva di comunicare ai propri superiori gerarchici, anche a posteriori, qualsiasi input o delega eventualmente ricevuta al riguardo dall'-OMISSIS-, nonché le anzidette iniziative, sottovalutando i potenziali dannosi effetti conseguenti al rilascio di documenti identificativi genuini a disposizione di soggetti dediti ad attività delittuose.*

-OMISSIS-.

Tali condotte determinavano l'avvio di un procedimento penale per le ipotesi di <-OMISSIS->, <-OMISSIS->, <-OMISSIS->, conclusosi con decreto di archiviazione

emesso dal G.I.P. del -OMISSIS- in data -OMISSIS-.

I comportamenti tenuti configuravano gravissime violazioni dei doveri di correttezza, lealtà e fedeltà assunti con il giuramento e connessi allo status di appartenente alla -OMISSIS- nonché alle rivestite qualifiche di -OMISSIS-, anche alla luce dell'anzianità di servizio maturata, così manifestando carenza di qualità morali e di carattere e non adeguata consapevolezza dei propri obblighi”.

5. L’-OMISSIS- incaricato, -OMISSIS-, dava avvio al procedimento disciplinare contestando formalmente all’interessato gli addebiti suesposti con nota del -OMISSIS- ed al termine dell’istruttoria, che si esplicava nel vaglio dei documenti e delle memorie difensive di parte, redigeva in data -OMISSIS- la “*relazione riepilogativa*”, prescritta dalla procedura disciplinare per l’irrogazione di sanzioni di “*stato*”, ritenendo parzialmente fondate le contestazioni sul piano disciplinare. Nello specifico, riteneva “*provata*” la parte di addebito relativa:

- all’illegittima richiesta di “-OMISSIS-”, non essendo stata rilevata in capo all’inquisito alcuna titolarità o legittimazione giuridica al riguardo;
- all’omessa comunicazione “*ai propri superiori gerarchici, anche a posteriori*” delle attività connesse al rilascio dei -OMISSIS- tenuto conto che lo stesso Ufficiale aveva affermato, in sede di interrogatorio, che “*detta iniziativa non [era] stata (...) condivisa con altri colleghi della -OMISSIS-*”.

Riteneva invece non accertata la contestazione concernente la mancata informazione “*ai propri superiori*” di “*qualsiasi input o delega eventualmente ricevuta (...) dall’-OMISSIS-*.” non disponendo di risultanze oggettive circa i termini di conoscenza dell’attività investigativa da parte dei vertici locali della -OMISSIS-.

6. Il -OMISSIS- con determinazione dd. -OMISSIS-, ritenendo che dall’inchiesta formale emergessero gravi responsabilità disciplinari, in astratto suscettibili di determinare l’irrogazione della sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ai sensi dell’art. 1257 del C.O.M., disponeva il deferimento del -OMISSIS- -OMISSIS- al giudizio di una Commissione di

disciplina. L'organo -OMISSIS-egiale, all'esito del procedimento innanzi a sè svolto, nell'ambito dell'adunanza tenutasi il -OMISSIS- esprimeva il verdetto secondo il quale *"il -OMISSIS- -OMISSIS- (s.p.e.) <-OMISSIS-> non è meritevole di conservare il grado"*, come risulta dal relativo verbale.

7. Con determinazione dd. -OMISSIS-, il -OMISSIS-, vista la attestazione della legittimità dell'inchiesta del -OMISSIS- emessa da parte del -OMISSIS-, condividendo integralmente le conclusioni a cui era giunto -OMISSIS-, riteneva accertate le gravi responsabilità in carico al -OMISSIS- -OMISSIS-, non scalfite dalle memorie di difesa prodotte in sede disciplinare, e pertanto gli irrogava, ai sensi del combinato disposto degli artt. 867 (*"Provvedimenti di perdita del grado"*) e 923 (*"Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego"*) del C.O.M., la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, con conseguente cessazione del rapporto d'impiego con l'Amministrazione. La motivazione del provvedimento in particolare veniva così riassunta:

"-OMISSIS-, il quale in virtù di un grado a cui è riconosciuta una posizione -OMISSIS- e di una pluriennale esperienza vantata nel settore della -OMISSIS- e delle -OMISSIS- avrebbe dovuto ben ponderare le scelte da intraprendere a tutela dei rilevanti interessi in gioco, si è consapevolmente reso responsabile di fatti costituenti grave illecito disciplinare che hanno:

- palesato una violazione dei doveri di fedeltà, correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato e di quelli inerenti alle rivestite qualifiche-OMISSIS-;*
 - evidenziato scarsa consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie funzioni nonché carenza delle qualità morali e caratteriali che devono sempre contraddistinguere ogni -OMISSIS-;*
 - arrecato pregiudizio all'immagine, al prestigio del -OMISSIS-e alla funzionalità dell'Amministrazione anche in ordine ai rapporti tra la stessa e l'Autorità Giudiziaria;*
- l'evidente gravità della condotta fatta oggetto degli specifici addebiti amministrativi accertati configura un'insanabile frattura del rapporto fiduciario con la -OMISSIS-, tale da imporre*

l'adozione di un provvedimento di natura espulsiva a carico del -OMISSIS-, atteso che non può ravvisarsi alcuna attenuante nella valutazione del tipo di sanzione da applicare”.

8. Con il ricorso in esame il dott. -OMISSIS- ha impugnato la determinazione -OMISSIS- sopraindicata, unitamente agli atti presupposti, con richiesta del relativo annullamento, previa sospensione dell'esecuzione. Ha formulato, altresì, la domanda di ricostruzione dell'anzianità di servizio e di risarcimento del danno pari all'importo corrispondente alle mancate retribuzioni ed emolumenti spettanti a vario titolo nelle more del provvedimento sanzionatorio. Infine, ha chiesto la produzione dei verbali di intercettazione e di qualsiasi documentazione utile rispetto all'-OMISSIS- solta a carico -OMISSIS- e ogni altra documentazione utile al fine del decidere, quanto in particolare rispetto ad altri procedimenti penali pendenti ed ignoti a suo carico.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

I. *“Intervenuta decadenza per tardività dell'avvio del procedimento disciplinare di Stato per mancato rispetto al decorso del termine di 90 gg. previsto dall'art. 1393, comma 4, D.Lgs. 66/2010 e violazione degli artt. 3 e 97, Cost e dell'art. 1, comma 1, L. 241/1990 (mancato rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità dell'azione amministrativa)”*. Con il primo motivo il ricorrente ritiene tardivo l'esercizio del potere disciplinare, poiché, a suo dire, la-OMISSIS- era a completa conoscenza del provvedimento di archiviazione almeno dall'inizio del -OMISSIS-, stante il fatto che specifiche informazioni in tal senso erano state assunte nell'ambito del diverso procedimento penale (-OMISSIS-) a carico di altri militari della-OMISSIS- e di -OMISSIS-. Pertanto, anche in forza delle statuizioni dell'A.pl. 14/2022, viene contestato uno *“strumentale utilizzo del termine per avviare il procedimento disciplinare di Stato”*, atteso che gli atti giudiziari relativi al decreto di archiviazione, emesso in data -OMISSIS-, sono stati acquisiti solo l'-OMISSIS-, rilevando peraltro che *“di ciò nessuna prova viene data”*.

II. *“Violazione di legge: violazione degli artt. 3 e 97, Cost. e della normativa nazionale che tutela la necessaria «terzietà» ed «imparzialità» nella posizione del-OMISSIS- -OMISSIS- e, di riflesso, anche nella Commissione, che da tale mancanza di terzietà è stata influenzata. Violazione del principio generale che tutela la necessità di mancanza di «conflitto di interesse» in ogni azione della P.A.”.* Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la *“mancanza di terzietà”* del-OMISSIS- incaricato di condurre l’inchiesta formale nei suoi riguardi. In particolare, non sarebbe sufficiente la dichiarazione di incompatibilità resa ai sensi del C.O.M. stante la *“evidente o comunque potenziale mancanza di terzietà che il suo ruolo imponeva”*, in ragione del fatto che negli atti concernenti il procedimento penale emergevano i riferimenti al -OMISSIS-, -OMISSIS-, il quale si annovera, in tesi del ricorrente, *“tra i superiori gerarchici del -OMISSIS- che hanno lamentato una mancanza di informazione circa l’attività investigativa condotta dall’incolpato”*. Quest’ultimo, infatti, risulta essere attualmente, da novembre -OMISSIS- (ed anche al momento dell’avvio del procedimento e nel corso dello stesso), in una posizione di sovraordinazione rispetto al-OMISSIS-, rilevante laddove il predetto -OMISSIS- *“sembrerebbe essere il soggetto all’origine dell’indagine arbitraria su -OMISSIS-”*. Il dovere di astensione del-OMISSIS- discenderebbe pertanto dalla sua sottoposizione al controllo ispettivo del -OMISSIS-, con effetto rilevante su tutti gli atti del procedimento.

III. *“Eccesso di potere: a) per difetto di istruttoria dovuta ad omissioni istruttorie, nonostante le richieste difensivamente svolte e erronea valutazione ed incompleta valutazione dei fatti e documenti presenti. b) per sviamento di potere: perseguimento di un fine diverso da quello per il quale il potere amministrativo è attribuito. Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento”*. Con il terzo mezzo il ricorrente deduce la piena censurabilità delle valutazioni, pur ampiamente discrezionali, operate dai vari organi del procedimento disciplinare, in quanto inficiate da travisamento dei fatti o palese irrazionalità. In particolare, ciò si evince dalle motivazioni del provvedimento oggetto di impugnazione poste in relazione con la documentazione che ha fatto parte del procedimento disciplinare, in allegato

alle memorie difensive, nonché con le disattese richieste istruttorie avanzate dai difensori del -OMISSIS- sia al-OMISSIS- che alla Commissione di disciplina. Tanto con riferimento al primo addebito, mancando la volontà di acquisire ulteriori atti istruttori (quanto alla richiesta di lumi e chiarimenti al -OMISSIS-) utili a fugare i dubbi del-OMISSIS- -OMISSIS-, nonché in difetto della completa e corretta valutazione della documentazione di cui il ricorrente disponeva. Anche con riguardo al secondo addebito, il procedimento disciplinare è inficiato da errori grossolani del-OMISSIS- -OMISSIS- e, conseguentemente, della Commissione di disciplina, sul mancato approfondimento istruttorio. La motivazione del provvedimento espulsivo, secondo il ricorrente, non è idonea a giustificare il pregiudizio che il medesimo avrebbe arrecato all'immagine, al *“prestigio del -OMISSIS-e alla funzionalità dell'Amministrazione anche in ordine ai rapporti tra la stessa e l'Autorità Giudiziaria, tenuto conto che la condotta contestata dall'amministrazione è quella che la stessa Autorità giudiziaria ha preteso che il ricorrente assumesse”*. La sanzione è pertanto illegittima, sproporzionata ed ingiusta, in quanto le condotte rimproverate non solo sono lecite ma anche legittime e necessitate.

9. Si è costituita l'Amministrazione intimata, e con memoria del -OMISSIS- (per la quale prudenzialmente ha chiesto l'autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali), ha chiesto che il ricorso sia rigettato in quanto infondato stante la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, caratterizzato dalla scrupolosa osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia. La resistente deduce l'irrilevanza dell'ineccepibile stato di servizio del ricorrente, desumibile dai riferiti precedenti di carriera e professionali, a fronte della gravità del comportamento dallo stesso tenuto, che anzi conduce ad una percezione aggravata del disvalore delle violazioni accertate in ragione della cospicua esperienza del -OMISSIS- nel settore della polizia giudiziaria. In secondo luogo, chiarisce che l'azione disciplinare non è tardiva in quanto il suo avvio presuppone la *“integrale conoscenza”* del provvedimento, da cui decorre il termine per l'avvio del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art.

1392 del C.O.M., avvenuta solo in data 0-OMISSIS- con l'acquisizione di copia cartacea della richiesta e del decreto di archiviazione, come documentato in giudizio. La precedente conoscenza dedotta nel ricorso, infatti, non è provata dal ricorrente ma frutto solo di congetture, riferendosi ad un distinto contesto giudiziario, ancorché caratterizzato da alcuni profili di connessione con quello di rilievo per il ricorrente, il cui disvelamento richiedeva in ogni caso una specifica autorizzazione dell'Autorità giudiziaria., stante il segreto istruttorio disposto dal -OMISSIS-. Le precedenti richieste del -OMISSIS-, infatti, per tale ragione, sono state rigettate dal Magistrato competente (in data -OMISSIS-). La sentenza dell'A.pl. del Consiglio di Stato n. 14/2022, conforta il comportamento dell'Amministrazione, tenuto conto anche del fatto che il ricorrente ben poteva notificare all'Amministrazione il decreto di archiviazione al fine di far decorrere il termine per l'azione di disciplina. Sotto altro profilo, non sussiste la mancanza di terzietà in capo al-OMISSIS-, non rilevando in tal senso la sola dipendenza gerarchica dal -OMISSIS-, peraltro intermediata dal -OMISSIS-. La semplice presenza nella *line* del-OMISSIS- di superiori che sono stati, al tempo degli accadimenti, sovraordinati gerarchicamente al -OMISSIS- non può essere *tout court* condizione sufficiente e necessaria a far scattare un obbligo di astensione da parte dell'incaricato dell'inchiesta formale, paralizzando così inutilmente il prioritario e urgente *agère* amministrativo. In ogni caso la Commissione di disciplina, in tesi della resistente, è totalmente svincolata ed indipendente dalle attività svolte dal-OMISSIS-, svolgendo autonomamente le proprie valutazioni. L'assenza dell'obbligo di astensione deriva, poi, dall'art. 6-bis della l. n. 241 del 1990 e dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nell'interpretazione resa dalla giurisprudenza, mentre sono insussistenti i casi di incompatibilità previsti dall'art. 1380 del C.O.M. e dell'art. 10 del d.m. 3 ottobre -OMISSIS-, n. 157, recante “*Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato per i militari del -OMISSIS-della -OMISSIS-, in attuazione dell'art. 2149, comma 8 ter, del decreto legislativo 15 marzo*

2010, n. 66” che vi rimanda. Inoltre, la nomina del-OMISSIS- è avvenuta a cura del -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-(Autorità di vertice *super partes*) senza alcuna interferenza con la scala gerarchica del -OMISSIS-, e il -OMISSIS- non ha esercitato alcun tipo di influenza sull’inchiesta formale. Infine, non è fondato il terzo mezzo, stante l’ampia discrezionalità spettante nell’esercizio del potere disciplinare, segnatamente di quello militare, per cui una volta accertata la legittimità e la correttezza del procedimento seguito dall’Amministrazione, ogni altra considerazione circa le argomentazioni rese e la loro idoneità ad attenuare o escludere la responsabilità disciplinare intaccherebbe il merito della valutazione, esclusivamente riservata all’organo competente e non sindacabile in sede giurisdizionale. Il decreto di archiviazione reso in sede penale, in particolare, è privo di efficacia di giudicato, e non pone limiti in ordine all’autonomo potere di accertamento della sussistenza di una condotta rilevante in sede disciplinare. Nel decreto di archiviazione stesso il -OMISSIS- ha riconosciuto che *“la sede opportuna per i documenti ottenuti con intestazione non appropriata appare quella disciplinare”*, e dall’inchiesta formale esperita emergerebbe la completa e puntuale attività istruttoria svolta dal-OMISSIS- anche nel merito delle questioni disciplinari oggetto di accertamento, *“effettuata adottando un coerente e lineare ragionamento logico basato su concrete risultanze documentali”*. Per altro verso -OMISSIS- ha il solo compito di acquisire le informazioni e gli elementi utili al successivo vaglio di fondatezza che spetta alla competente Autorità, la quale determina anche la misura della sanzione da comminarsi, tant’è che le conclusioni del-OMISSIS- non sono vincolanti per l’organo decisorio.

10. Con ordinanza 19 settembre 2024, n. 139, all’esito dell’udienza camerale, è stato assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio di 10 giorni per procedere alla regolarizzazione della procura alle liti, poiché quella depositata in giudizio era stata rilasciata al difensore per la rappresentanza e difesa avanti alla Commissione di disciplina e non per il giudizio instaurato presso a questo

Tribunale. Su istanza della parte ricorrente, inoltre, l'istanza cautelare è stata riunita al merito del ricorso.

11. In data 20.09.2024 il difensore della parte ricorrente ha dato puntuale adempimento all'ordinanza 139/2024 depositando la procura conferita in data 05.08.2024, recante specifico riferimento al presente giudizio.

12. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha depositato memorie difensive e di replica insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.

13. All'udienza pubblica il Presidente di questo Tribunale ha dato conto del fatto che il ricorso in esame ha esorbitato dai limiti dimensionali previsti dal decreto del Segretariato generale della Giustizia amministrativa (d.P.C.S. 22 dicembre 2016 n. 167) e, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In *limine litis* va dato atto che la definizione nel merito della causa determina il venir meno dell'interesse alla misura cautelare richiesta dal ricorrente e, ancora in via preliminare, deve rigettarsi l'istanza istruttoria versata nel ricorso, non necessaria al fine del decidere

2. Sempre in via pregiudiziale di rito, il Collegio, come già evidenziato in udienza, rileva la violazione dei limiti dimensionali del ricorso di cui all'articolo 13-ter dell'Allegato 2 al c.p.a. e al d.P.C.S. 22 dicembre 2016 n. 167. In analoga violazione non è invece incorsa l'Amministrazione intimata con la cui memoria depositata in giudizio.

In particolare, il ricorso, convertito in *word* consta di 85.546 caratteri senza spazi e, pur escludendo le parti non computabili a mente dell'art. 4 del d.P.C.S. 167/2016, consta di 77.534 battute (spazi esclusi), e quindi più del limite di 70.000 stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato d.P.C.S. 22 dicembre 2016, n. 167.

Mancando una domanda di autorizzazione preventiva alla deroga del limite dimensionale, l'esame del ricorso si arresterà alla pagina 38, in applicazione del

citato articolo 13-ter, comma 5, omettendo quindi di valutare le questioni sollevate nelle pagine successive (Cons. Stato, sez. V, 22.09.-OMISSIS-, n. 8487)

Il superamento dei limiti dimensionali è infatti questione di rito afferente all'ordine pubblico processuale, stabilito in funzione dell'interesse pubblico all'ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi, ed è rilevabile d'ufficio a prescindere da eccezioni di parte. Il rigoroso rispetto dei limiti dimensionali costituisce attuazione del fondamentale principio di sinteticità (cfr. art. 3 c.p.a.), a sua volta ispirato ai canoni di economia processuale e celerità.

3. Tuttavia, anche l'incompleto scrutinio del gravame risulta sufficiente ad una valutazione favorevole del ricorso, nei limiti di seguito illustrati.

4. Non è fondato il primo motivo di ricorso che lamenta la tardività dell'azione disciplinare poiché l'Amministrazione resistente avrebbe avuto la conoscenza dell'archiviazione del procedimento penale almeno dall'inizio del -OMISSIS- trattandosi di informazioni versate nel, diverso, procedimento penale iscritto alla -OMISSIS- a carico di altri dipendenti. L'avvio del procedimento disciplinare a mente dell'art. 1392, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, rubricato "*Termini del procedimento disciplinare di stato*", decorre dalla "*conoscenza integrale*" del provvedimento di archiviazione e dunque presuppone la compiuta conoscenza degli atti di conclusione del procedimento penale, nel caso di specie del decreto del 4.11. 2022. Pertanto, la prova di tale compiuta cognizione non può essere ricondotta, in assenza di una formale comunicazione di copia integrale del decreto, al deposito di tale atto o di informazioni relative al medesimo nel fascicolo afferente ad un procedimento penale autonomo e relativo ad altri dipendenti dell'Amministrazione intimata, avviato in ragione di fatti diversi, ancorché connessi a quelli in considerazione. Al riguardo deve rammentarsi che, a differenza di quanto previsto nel caso di pronuncia di sentenze nei procedimenti penali (*ex* art. 154-ter disp. att. c.p.p.), la trasmissione dei provvedimenti di archiviazione non è soggetta ad alcun automatismo, mancando un obbligo di comunicazione all'Amministrazione di

appartenenza da parte degli uffici giudiziari e dunque potrà aver luogo solo a seguito di richiesta dell'ente e autorizzazione al rilascio di copia da parte del -OMISSIS-. La -OMISSIS-, peraltro, ha chiesto informazioni in ordine al progresso del procedimento penale, fin dalla comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica, come risulta agli atti del giudizio, a cui era stato opposto dall'Autorità -OMISSIS- un diniego per il ricorrere del segreto istruttorio.

Ne consegue che il *dies a quo* del procedimento disciplinare, nel caso di specie, deve identificarsi nella data di formale ricezione da parte della resistente del decreto di archiviazione del procedimento penale a carico del -OMISSIS-, avvenuta solo l'-OMISSIS- mediante la consegna della copia cartacea della richiesta e del decreto di archiviazione, a seguito di istanza dell'Amministrazione del -OMISSIS- (doc. 13 resistente): l'azione disciplinare, avviata il -OMISSIS- si rivela pertanto tempestiva. Non giova alle ragioni del ricorrente, infine, il riferimento alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 13 settembre 2022, n. 14 la quale conferma espressamente che *“La conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge”*, e qualifica la certezza della conoscenza nei seguenti termini: *“la conoscenza integrale della sentenza non può che essere <certa>, dunque essa deve intervenire – in adesione alla modalità individuata dall'ordinamento per attribuire certezza legale ai provvedimenti giurisdizionali (e non solo: art. 2714 c.c.) - per mezzo di copia della sentenza conforme all'originale (Cons. Stato, sez. II, 16 agosto 2023 n. 5893). La stessa irrevocabilità della sentenza deve risultare formalmente, non già da (pur oggettive) deduzioni dell'amministrazione o dell'incolpato, ma dalla sentenza medesima, posto che l'art. 27 reg. esec. c.p.p. prevede che <la cancelleria annota sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilità del provvedimento>...”*. Inoltre, la stessa Adunanza plenaria, al fine di vanificare le temute strumentalizzazioni del termine di cui si duole il -OMISSIS-, espressamente valorizza la possibilità

dello stesso destinatario di notificare la sentenza - in questo caso il decreto di archiviazione - in tal modo determinando la decorrenza del termine per l'azione penale, comportamento che il ricorrente non ha ritenuto di assumere.

5. Neppure merita favorevole valutazione il secondo motivo di ricorso che lamenta l'assenza della necessaria terzietà in capo al -OMISSIS-, -OMISSIS- incaricato di condurre l'inchiesta formale, che verserebbe in conflitto di interessi rispetto ai compiti affidati. Tale ragione di astensione è ricondotta dal -OMISSIS- al fatto che negli atti concernenti il procedimento penale emergevano i riferimenti al -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS--OMISSIS- e attualmente, da novembre -OMISSIS- (ed anche al momento dell'avvio del procedimento e nel corso dello stesso), in una posizione di sovraordinazione anche rispetto al-OMISSIS-, in quanto Ispettore degli Istituti di Istruzione della -OMISSIS-. Si tratterebbe di una situazione rilevante nei termini censurati, poiché il predetto generale -OMISSIS- *“sembrerebbe essere il soggetto all'origine dell'indagine arbitraria su -OMISSIS-”* e comunque tra coloro *“che hanno lamentato una mancanza di informazione circa l'attività investigativa condotta dall'incolpato”*.

Sul punto il Collegio concorda con il ricorrente circa l'applicazione, anche per i procedimenti disciplinari dei militari, del disposto dell'art. 6-bis della l. n. 241 del 1990 per cui *“il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*, in osservanza del preminente principio di imparzialità dell'azione amministrativa *ex art. 97 Cost.*, di cui l'obbligo di astensione costituisce un corollario (*ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 9.03.2020, n. 1654; id. 26.09.2022, n. 8271). Al riguardo, però, la nozione di conflitto di interessi pertinente deve essere mutuata dalla condivisibile giurisprudenza che, in ragione della genericità dell'espressione - in adesione alle considerazioni svolte nel parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, n. 667 del 2019 - la individua nella sussistenza di due interessi in contrasto:

quello funzionalizzato in capo ad un soggetto giuridico (nel caso di specie -OMISSIS-) e un diverso interesse dello stesso agente, o anche di terzi, la cui soddisfazione avviene solo violando o riducendo l'interesse funzionalizzato (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 7.03.2023, n. 2376 *“Perché il conflitto sorga è dunque necessario che si sia alla presenza di veri e propri interessi, rispondenti alla definizione sopra ricordata, vale a dire che effettivamente sussista un bisogno da soddisfare e che tale soddisfazione sia raggiungibile effettivamente subordinando un interesse all'altro. Vengono quindi in rilievo non già situazioni astratte e meramente potenziali, ma concrete, specifiche e attuali... ”*; in termini T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 03.05.2023, n. 7450). Come già chiarito da questo Tribunale, seppure in una vicenda afferente alla materia contrattuale, *“Pertanto, in applicazione delle riportate coordinate ermeneutiche, al fine di individuare la sussistenza di un conflitto di interessi devono venire in considerazione situazioni appunto <concrete, specifiche e attuali>, verificate per l'appunto <in concreto>, sulla base di prove specifiche (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3401), come acclarato dalla consolidata giurisprudenza, da confermare anche in questa sede (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2019, n. 2511), tenuto conto anche delle relevantissime conseguenze e responsabilità derivanti dalla violazione del dovere di astensione gravante sui predetti soggetti in ragione delle norme sopraindicate. Detta connotazione di concretezza e specificità, e non già di genericità ed indeterminatezza, deve aver riguardo sia alle situazioni di conflitto di interesse tipizzate nell'ordinamento, sia con riferimento a quelle non tipizzate. Tanto al fine di evitare che, sulla base di qualunque elemento induttivo soggettivamente interpretabile e meramente strumentale, possa essere messa in discussione l'imparzialità delle commissioni giudicatrici ed in genere degli organi dell'amministrazione.....”* (T.R.G.A. Trento, 18.01.2023, n. 6). Ora, alla luce di siffatta ormai consolidata giurisprudenza deve ritenersi non idoneo ad integrare il censurato conflitto di interesse il solo fatto il -OMISSIS- si trovi nella *line* della scala gerarchica dell'Inquirente, vieppiù in presenza di un funzionario intermedio individuato nel -OMISSIS-, e sia stato, a suo tempo, anche superiore gerarchico del ricorrente (in quanto -OMISSIS-) e quindi in astratto destinatario della mancata informazione addebitata al -OMISSIS-.

Infatti, quest'ultimo non ha dimostrato in giudizio che il -OMISSIS- è stato colui che ha avviato il procedimento disciplinare, mentre è provato che egli non ha avuto alcun rilievo nella decisione di nomina del-OMISSIS- da parte dell'Autorità di vertice così come nell'istruttoria del medesimo procedimento. Al contrario di quanto dedotto nel ricorso, trattandosi di un procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione di "stato", la disciplina applicabile del C.O.M. e del d.m. 3 ottobre 2023, n. 157, recante "*Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato per i militari del -OMISSIS- della -OMISSIS-, in attuazione dell'art. 2149, comma 8 ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*" è informata ai criteri di massima terzietà e garanzia determinando l'instaurazione e soprattutto la conduzione del procedimento da parte di soggetti terzi rispetto all'incolpato, di cui si verifica previamente l'insussistenza di cause di incompatibilità *ex art. 1380, comma 3, C.O.M.*, applicabile anche al-OMISSIS- per effetto dell'art. 10, comma 3, del citato d.m. 157/-OMISSIS-. Quest'ultima è disposizione tutt'altro che "*generica*", intesa proprio a scongiurare situazioni di incompatibilità che possono vulnerare l'imparzialità del decidente. Sotto altro profilo, la garanzia di terzietà si rinviene nella stessa scansione procedimentale che, in sintesi, in conformità alla richiamata disciplina, nel caso di specie si è imperniata nella nomina di un -OMISSIS- da parte dell'Autorità di vertice dell'-OMISSIS-, in ragione del grado rivestito dal ricorrente, nella successiva valutazione degli esiti dell'istruttoria da parte di quest'ultima Autorità e nel susseguente deferimento ad una Commissione di disciplina, che ulteriormente ha esaminato l'istruttoria svolta nonché nella definitiva decisione da parte del -OMISSIS- dell'-OMISSIS-; ciascuna di tali fasi procedimentali dota l'organo decidente di un autonomo potere di revisione delle conclusioni sin allora raggiunte, presidio proprio dell'imparzialità dell'azione disciplinare. Infine, la giurisprudenza in materia di procedimenti disciplinari enuclea i casi in cui ricorre un'insufficiente garanzia di terzietà ed imparzialità: la coincidenza tra soggetto che irroga la sanzione e colui che direttamente è stato leso dal

comportamento disciplinarmente rilevante oppure abbia contestato gli addebiti, situazioni non ricorrenti nel caso di specie (cfr. *ex multis*, T.A.R. Campania, Sez. VI, 6.07.2023, n. 4642; Cons. Stato cit. n. 8271/2022). Da ultimo, vale evidenziare che il *vulnus* lamentato dal -OMISSIS- con il motivo di ricorso in esame si presta ad essere definitivamente superato, e dunque assorbito, per effetto di quanto sarà disposto, in sede conformativa, in accoglimento del terzo mezzo di gravame.

6. Invero, ad avviso del Collegio è fondato il terzo motivo di gravame, pur limitatamente alla parte esaminabile alla stregua dei limiti dimensionali di cui al punto 2, con il quale il -OMISSIS- censura i provvedimenti impugnati *“per difetto di istruttoria dovuta ad omissioni istruttorie, nonostante le richieste difensivamente svolte”*. In particolare, il ricorrente desume siffatto vizio dalle motivazioni dei provvedimenti poste in relazione con la documentazione che ha fatto parte del procedimento disciplinare, in allegato alle memorie difensive, nonché con le disattese richieste istruttorie avanzate dai difensori sia al-OMISSIS- che alla Commissione di disciplina. Tanto con specifico riferimento al primo addebito, mancando la volontà di acquisire ulteriori atti istruttori utili a fugare i dubbi del-OMISSIS- -OMISSIS-, segnatamente difettando la richiesta di lumi e chiarimenti al -OMISSIS-.

7. Al fine della disamina del mezzo di gravame, giova preliminarmente rammentare i principi che informano la materia oggetto di scrutinio rilevanti per il caso di specie, quali cristallizzati nella giurisprudenza condivisa da questo Tribunale.

A) Nei procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti (ivi compreso il personale militare), in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati, l'Amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati circa il convincimento della gravità delle infrazioni, nonché sulla conseguente sanzione da infliggere. Da ciò discende che il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo, non potendo quest'ultimo

sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'Amministrazione, salvo che dette valutazioni non siano inficiate da travisamento dei fatti o che il convincimento dell'Amministrazione medesima non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente, ovvero sia viziato da palese irrazionalità (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. II, sent. 20.11.2023, n. 9908; 21.3.2022, n. 2001, 31.01.2022, n. 667; sez. IV, 29.03.2023, n. 2629; Cons. Stato, parere definitivo sez. I, n. 814/2022 del 11.05.2022; sentenza T.R.G.A. Trento, 10.09.2024, n. 131).

B) Sussiste il potere, ed anzi il dovere, di autonoma valutazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza dei fatti che pure hanno costituito oggetto di un procedimento penale, i cui esiti, salvi i casi espressamente previsti (*ex art. 653 c.p.p.*) - tra i quali non si annovera quello in considerazione - non sono vincolanti. La giurisprudenza conferma che *“in linea generale, il giudizio disciplinare non è vincolato dalle valutazioni effettuate in sede penale, giacché il giudizio disciplinare e quello penale sono autonomi fra loro ed operanti su piani diversi, fermo restando, quindi, che lo stesso fatto imputabile all'inquisito può essere giudicato lecito dal punto di vista penale ed illecito sotto l'aspetto disciplinare. In altri termini, l'Amministrazione può assumere a presupposto gli stessi fatti oggetto del procedimento penale, con l'onere di valutare autonomamente i medesimi accadimenti nell'ambito del procedimento disciplinare, ferma restando l'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, siccome operato dal giudice penale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 21 ottobre 2016, n. 10488, con la giurisprudenza ivi indicata; id., 3 giugno 2014, n. 5849; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 aprile 2013, n. 383). Invero, <nell'impiego pubblico l'illiceità penale e quella disciplinare orbitano su piani assolutamente differenti, per cui l'Amministrazione conserva sempre il suo potere di autonoma valutazione dell'illecito nell'ambito del procedimento disciplinare, anche in presenza di una sentenza penale di assoluzione perché il fatto commesso non costituisce reato> (cfr. C.d.S., Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5669; id., 7 luglio 2009, n. 4359)”* (T.A.R. Veneto, sez. I, 17.06.2019, n. 707). Nel caso di specie l'autonoma valutazione è imposta dall'esito del procedimento penale costituito dal decreto di archiviazione,

ipotesi che non esclude la rilevanza disciplinare del fatto oggetto del procedimento penale.

C) Anche in materia di sanzioni disciplinari occorre applicare il principio di proporzionalità, che secondo la giurisprudenza consiste in un canone legale di raffronto il quale, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario (art. 5, ultimo comma, del Trattato C.E., e ora art. 5, comma 4, del Trattato U.E.), non consente di per sé di sindacare il merito dell'azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20.10.2016, n. 4381). Di conseguenza, il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo sanzionatorio, vieta al Giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall'Autorità disciplinare, soggette solo a sindacato *ab externo*, qualora trasmodino nell'abnormità, o evidenzino profili di eccesso di potere (giurisprudenza consolidata cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 19.11.2024, n. 9257; parere n. 851/2024 del 09.07.2024 e giurisprudenza ivi citata).

8. Sulla scorta della giurisprudenza sopra indicata che riconosce un sindacato del Giudice amministrativo pur nei limiti indicati, si prospetta fondato il terzo motivo di ricorso, lett. a) che deduce l'“*Eccesso di potere: a) per difetto di istruttoria dovuta ad omissioni istruttorie, nonostante le richieste difensivamente svolte e erronea valutazione ed incompleta valutazione dei fatti e documenti presenti?*” relativamente al primo addebito, nei termini seguenti.

Invero, -OMISSIS- e anche la Commissione di disciplina, così come l'Autorità di vertice - questi ultimi in quanto hanno fondato il loro giudizio sulla relazione del-OMISSIS- pur potendosene discostare - non hanno voluto approfondire un profilo dirimente nella vicenda di per cui è causa, ossia la portata della delega ricevuta dal -OMISSIS- da parte del -OMISSIS- della -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-. Si tratta di aspetto decisivo, in quanto, non solo nella prospettazione della parte ricorrente la delega si estendeva anche a legittimare i comportamenti contestati e giustificava l'omessa informazione alla scala gerarchica - a partire dal responsabile -OMISSIS- - ma anche il -

OMISSIS- in più passaggi della proposta di archiviazione, poi avallata dal -OMISSIS- (doc. 5 resistente), conferma testualmente la sussistenza di tale delega e la qualifica in termini scriminanti nel procedimento penale, sorreggendo pertanto la tesi difensiva del -OMISSIS- e concludendo in più punti per il carattere necessitato del comportamento sanzionato.

Anche nell'Inchiesta formale, ad avviso del Collegio, emerge la consapevolezza della rilevanza determinante del profilo considerato. In particolare, ciò si evince dai passaggi della relazione riepilogativa del -OMISSIS- (doc. 9 resistente) ove -OMISSIS- fa riferimento a tale delega, financo tradendo la propria perplessità *“che il -OMISSIS-afferma di aver conferito una delega all'ufficiale di cui non è data specifica evidenza nè sono stati delineati contorni?”* (pagina 4/18). E ancora *“La delega di indagini all'incolpato (di cui non si è in possesso, di cui non si conoscono gli esatti limiti e contorni) e la persecuzione dell'attività -OMISSIS- da parte del Procuratore non sembrano essere in linea con il quadro di situazioni in essere dopo il -OMISSIS-, allorquando il responsabile dell'operazione era il -OMISSIS- e non più il-OMISSIS- -OMISSIS-”* (pagina 8/18). A pagina 10/18 con richiamo sempre la delega di cui si tratta, *“confermata dal -OMISSIS-”,* si afferma quanto segue: *“in mancanza di un riferimento cartaceo, un riscontro.. circa la presenza della delega, che è comunque riconosciuta dal -OMISSIS-, tuttavia, la stessa non ha un valore dirimente, non avendo contezza dei termini e dei limiti della stessa”*. Rilevata pertanto la centralità della individuazione dei limiti alla delega, riconosciuta dal -OMISSIS-, -OMISSIS- si è però arrestato alla mancanza di un'evidenza cartacea di tale delega o di un riscontro ma non ha ritenuto di sondare ulteriormente tale aspetto, e ciò non senza contraddizione ed incoerenza, tenuto conto del fatto che legittimamente -OMISSIS-, come consentito dalla giurisprudenza, si è avvalso nel caso di specie, dell'utilizzo degli accertamenti effettuati in ambito penale, ai fini dell'approfondimento della fondatezza degli addebiti (cfr. pag. 10/18 della relazione riepilogativa *“...considerata la legittimità dell'utilizzo degli accertamenti effettuati in ambito penale, come peraltro stabilito da recente giurisprudenza, lo scrivente -OMISSIS- al fine della redazione della relazione*

riepilogativa, ha tenuto in considerazione i riscontri rilevati e gli elementi emersi anche in sede penale”).

A pagina. 13/18, al punto tre, ancora, si afferma “*non si ha evidenza circa la piena conoscenza di tutte le attività investigativa da parte dei vertici locali della -OMISSIS-. Peraltro, come si dimostrerà più avanti nel proseguo della presente inchiesta, vedasi memoria integrative allegato 74 all’indice degli atti, era stato più volte eccepito dal -OMISSIS- per il tramite-OMISSIS- -OMISSIS- il segreto istruttorio, in ordine al pp 1649/-OMISSIS-”*, il che comprova ulteriormente la consapevolezza della possibile esistenza di un eventuale segreto istruttorio al -OMISSIS-, circostanza che rendeva necessario un approfondimento puntuale. Ugualmente a pagina 15/18 della relazione riepilogativa dell’inchiesta formale, nel controdedurre alle ulteriori memorie e deduzioni del ricorrente, -OMISSIS- in più punti rappresenta che, secondo l’imputato, il -OMISSIS- riteneva il -OMISSIS-, responsabile dell’operazione -OMISSIS- dal -OMISSIS-, “*non affidabile e di conseguenza aveva disposto di non informarlo in ordine allo sviluppo dell’indagine*”, così come riferisce che secondo la tesi difensiva gli episodi riconducibili al -OMISSIS- “*porteranno al dottor -OMISSIS- a restringere la cerchia dei suoi collaboratori nell’indagine, al-OMISSIS- -OMISSIS-, al -OMISSIS- e ai colleghi -OMISSIS-*”. Il -OMISSIS- contrasta tale deduzione difensiva solo alla luce della circostanza che “*non vi sono evidenze sul punto negli atti dell’inchiesta*”, evidenze che, promanando direttamente dal dott. -OMISSIS-, avrebbero dovuto e potuto essere acclarate presso il medesimo.

E così al termine dell’istruttoria, a pag. 16/18, -OMISSIS- -OMISSIS- insiste nel confermare: “*la delega di indagine all’imputato di cui non si è in possesso, di cui non si conoscono gli esatti limiti e contorni e la prosecuzione dell’attività -OMISSIS- da parte del procuratore, non sembrano essere in linea col quadro di situazione in essere dopo il -OMISSIS-, allorquando il responsabile dell’operazione era il -OMISSIS-, non più il-OMISSIS- -OMISSIS-*”, il che conforta ulteriormente la cruciale importanza dell’accertamento di cui trattasi.

Se non può essere condivisa la piena rilevanza attribuita dal ricorrente alla corrispondenza in tal senso intercorsa tra la Procura e la -OMISSIS- (segnatamente quanto alla delega prodotta sub. doc. 12 ricorrente), che reca data posteriore -OMISSIS- a quella dei fatti contestati, nondimeno, gli organi via via succedutisi nel procedimento disciplinare, da un lato non hanno voluto attribuire rilievo probatorio alle parole del -OMISSIS- risultanti testualmente dagli atti della disposta archiviazione, e ciò è avvenuto esclusivamente per l'assenza dell'evidenza dei puntuali limiti e dei contorni della delega, ma nemmeno hanno voluto approfondire tale aspetto, che sostanzialmente costituisce la ragione fondante l'addebito di assenza di legittimazione giuridica del -OMISSIS- alla contestata richiesta dei documenti. In tal senso, volutamente, -OMISSIS- e gli altri organi hanno disatteso la disponibilità ad essere sentito espressa dal -OMISSIS- -OMISSIS-(doc. 5 ricorrente), con ciò determinandosi anche un vizio di eccesso di potere quanto al profilo della coerenza e logicità delle conclusioni cui è pervenuto -OMISSIS-, avvallate dagli altri organi del procedimento.

Ad avviso del Collegio, ferma restando l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, un'approfondita ricostruzione, valutazione e motivazione delle circostanze sopraesposte si imponeva nel caso di specie, anche alla luce della giurisprudenza, poiché dal decreto di archiviazione emesso per i medesimi fatti storici - questione non contestata - emergono elementi in favore del ricorrente (cfr. per un caso simile T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, sent. 17.11.2020, n. 1716). Si tratta di un difetto istruttorio macroscopico, rientrando pertanto nei limiti di sindacato del Giudice amministrativo, come sopra riportati, in ragione del quale il procedimento disciplinare non è stato informato ad una completa istruttoria da parte del-OMISSIS-, e tale lacuna è poi riverberata anche sulle valutazioni della Commissione di disciplina e dell'Autorità di vertice che a tale attività si sono riportate.

9. Sotto altro profilo, simile difetto istruttorio può aver assunto efficienza determinante sulle conclusioni raggiunte nel provvedimento gravato non solo quanto all'*an* dell'irrogazione della sanzione disciplinare ma anche rispetto al tipo della sanzione di stato da infliggersi (*ex* art. 1357 C.O.M.), tenuto conto che la decisione impugnata ha avuto riguardo alla più grave sanzione disciplinare di stato (perdita del grado per rimozione) determinante la risoluzione del rapporto di impiego. In tal senso, pertanto, il completamento dell'istruttoria è imposto anche dalla necessaria osservanza del principio del gradualismo applicabile in materia di sanzioni disciplinari di cui in parola al precedente punto 7.

10. In definitiva è fondato il terzo motivo di ricorso sub. a), relativamente alla sussistenza nei provvedimenti gravati del vizio di eccesso di potere declinato nelle figure sintomatiche ivi previste, determinandosi per l'effetto l'annullamento degli atti impugnati e, in sede conformativa, anche la reintegrazione del dipendente a far data dall'efficacia della sanzione disciplinare di stato, con ogni conseguente effetto economico e giuridico di ricostruzione della carriera, assorbente anche i profili risarcitori del caso (Cons. Giust. Amm. per la Regione Sicilia, sent. 25.05.-OMISSIS-, n. 367). Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione riterrà di adottare nella riedizione del potere che dovrà conformarsi a quanto espresso in motivazione, assicurando la nomina di un nuovo -OMISSIS- e di una nuova Commissione di disciplina non solo in applicazione dell'art. 1380, comma 3, del C.O.M., a cui fa rinvio l'art. 10 del d.m. 3 ottobre 2023, n. 157, ma anche nel rispetto del principio di imparzialità e di buona amministrazione sanciti dall'art. 97 della Cost.

11. Stante la peculiarità della fattispecie, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando

sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente, la vicenda descritta e i soggetti nella stessa coinvolti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Cecilia Ambrosi

IL PRESIDENTE
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.